

## L'ETICHETTATURA DELL'OLIO D'OLIVA: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL "DECRETO SVILUPPO"

La materia della commercializzazione ed etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine è soggetta alle norme del regolamento CE 182/2009, entrato in vigore il 1° luglio 2009, riguardante l'indicazione dell'origine e delle caratteristiche organolettiche.

Con tale regolamento –che modifica il precedente Regolamento CE 1019/2002, è diventata obbligatoria l'indicazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, indicazione che deve figurare sull'imballaggio e/o sull'etichetta del prodotto.

A tale obbligo non soggiacciono gli oli di oliva DOP ed IGP, in quanto regolati da un'apposita normativa.<sup>1</sup>

Le modifiche introdotte dalla nuova normativa concernono le seguenti fattispecie:

- 1. olio prodotto nello stesso Stato membro di raccolta delle olive:** in questo caso l'origine del prodotto può essere indicata con diciture quali *"Prodotto in..."*, *"Ottenuto in..."*, oppure quali *"100% prodotto in ..."*; il nome dello Stato membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità;
- 2. olio prodotto in uno Stato membro con olive provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi:** in questo caso l'etichetta deve contenere l'indicazione dell'origine con la seguente dicitura: *"olio extravergine di oliva (ovvero olio vergine di oliva) ottenuto in...da olive raccolte in..."*; se gli Stati membri (o i paesi terzi) in cui la raccolta delle olive è avvenuta sono più di uno, essi saranno elencati secondo un ordine decrescente. Anche in questo caso l'indicazione dello Stato membro può essere sostituita con il riferimento alla Comunità;
- 3. miscele di oli comunitari e non comunitari:** nel caso di miscele di oli di oliva originari, di più di uno Stato membro o paese terzo, l'etichetta deve contenere una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: a) *"miscela di oli di oliva comunitari"* oppure un riferimento alla Comunità; b) *"miscela di oli di oliva non comunitari"* oppure un riferimento all'origine non comunitaria; c) *"miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari"* oppure un riferimento all'origine comunitaria e

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

non comunitaria; ovvero una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Il Regolamento 182/2009 precisa poi che solo sulle etichette degli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini possano essere indicate le caratteristiche organolettiche relative al gusto ed all'odore quali, ad esempio, *"intenso"* *"medio"* *"leggero"* oppure *"fruttato"* *"verde"* etc..

Il decreto Legge 22 giugno 2012 , n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. "Decreto Sviluppo") ha apportato importanti novità a tutela del prodotto italiano e del consumatore , introducendo norme che consentono di riconoscere gli oli extravergine di origine estera venduti come italiani o gli oli che, pur essendo venduti come "extravergine" sono in realtà stati illecitamente sottoposti a processi di raffinazione e deodorazione.

L'art. 43, comma 1 bis, del decreto sviluppo impone infatti che gli oli extravergini etichettati con la dicitura "Italia" o "Italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, non possano contenere metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi<sup>2</sup> in misura superiore a 30 mg/Kg; il superamento di tale limite non comporta una sanzione diretta a carico del trasgressore ma bensì *"l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004"*.

Deve, peraltro, al riguardo riferire che il Consiglio Regionale della Puglia ha fatto presente, a tutela del proprio prodotto, che gli oli extra vergini prodotti nel sud della provincia di Bari, nelle zone della provincia di Brindisi e nel Salento, benché ottenuti da ulivi effettivamente presenti sul territorio nazionale e spesso in zone caratterizzate da vaste distese di ulivi secolari, presentano, appena prodotti, valori alchil esteri alti, e che tale valore tende naturalmente a crescere nelle settimane successive alla produzione; questi produttori non potrebbero quindi inserire in etichetta la provenienza italiana. Si è inoltre obiettato che non è stato ancora possibile valutare con certezza la stabilità di questo parametro degli alchil esteri ovvero la sua attitudine a subire variazioni nel tempo,

---

<sup>2</sup> Si tratta di composti di neoformazione che si trovano nell'olio di oliva a causa della combinazione tra gli acidi grassi liberi e l'alcol metilico; l'Unione europea ha introdotto, nel 2011, il limite di 75 mg/kg di questi composti per poter classificare un olio come extravergine; L'Unione europea ha introdotto, nel 2011, il limite di 75 mg/kg di questi composti per poter classificare un olio come extravergine;

in quanto che oli extra vergini di oliva, che al momento della produzione presentavano valori di alchil esteri intorno ai 20 mg/kg, a distanza di nove - dieci mesi, sottoposti a nuove analisi, hanno evidenziato valori intorno a 45/50 mg/kg.

L'art. 43, comma 1 ter istituisce invece un comitato di assaggio cui affida l'incarico di verificare le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini; ai sensi di tale norma, le caratteristiche degli oli si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione<sup>3</sup>.

Questa norma in realtà non introduce elementi di particolare novità, in quanto il Regolamento CE 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva aveva già previsto, all'art. 2, comma l'istituzione di un comitato di assaggio cui è affidato il compito di valutare le caratteristiche organolettiche dell'olio qualora ad un primo esame (effettuato da un analista) queste si discostino dalle caratteristiche organolettiche diverse da quelle risultanti dalla denominazione del prodotto.

---

<sup>3</sup> **Art. 43** *Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy*: 1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: «49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.». 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche. 1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale». 1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"».

L'averne rimarcato l'esistenza ed i poteri di questo comitato di assaggio assume quindi il significato di voler rimarcare l'interesse dello Stato italiano per l'interesse dei consumatori e la tutela del "made in Italy".

## **VINI DI QUALITA' E DENOMINAZIONE DI ORIGINE**

L'attuale normativa vigente in materia di denominazione di origine dei vini di qualità – introdotta con il Regolamento 479/2008 del 29 aprile 2008<sup>4</sup> - ha profondamente innovato il sistema precedentemente in uso<sup>5</sup>, abbandonando la formulazione fino a quel momento adoperata e conosciuta dal consumatore per introdurre una nuova la quale fa tuttavia riferimento alle diciture DOP ed IGP fino ad oggi riservate ai prodotti diversi dai vini e dalle vivande spiritose<sup>6</sup>; tale nuovo regime è esplicitamente finalizzato alla maggior tutela del consumatore, espressamente richiamata dall'art. 33.

L'Unione Europea, al 27° considerando del predetto regolamento, ha infatti affermato che *"... Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla*

---

<sup>4</sup> regolamento (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, poi modificato in data 6 giugno 2008

<sup>5</sup> La previgente disciplina relativa alla disciplina del Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata (regolamento 1493/99 poi recepito dallo Stato italiano con Legge 164/1992 prevedeva la classificazione del vino in:

- a. vino da tavola, senza indicazione di vitigno e di annata
- b. vino da tavola con indicazione geografica tipica (IGT) con la possibilità di indicare il vitigno previsto dal disciplinare di produzione e l'annata di produzione;
- c. vini di qualità prodotti in regione determinate: vini a denominazione d'origine controllata (DOC) e vini a denominazione d'origine controllata e garantita (DOCG)

<sup>6</sup> regolamento CE N. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

*protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari i...".*

Attualmente, secondo la nuova normativa, il vino prodotto in Unione Europea è così classificato:

- Vino senza denominazione d'origine: vino; vino con indicazione di vitigno e annata
- Vino con denominazione d'origine: vino DOP e vino IGP.

L'indicazione della classificazione prevista dalla normativa precedente (IGT, DOC, DOCG) è permessa nell'etichettatura dei prodotti IGP e DOP.

Ai sensi dell'art. 34 del regolamento, si definisce "**denominazione d'origine**" (art. 34), il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo, conforme ai seguenti requisiti:

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*

e si definisce "**indicazione geografica**", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:

- possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Taluni **nomi usati tradizionalmente** costituiscono una denominazione di origine se:

- designano un vino;

- si riferiscono a un nome geografico;
- soddisfano i requisiti relativi alle denominazioni;
- sono sottoposti alla procedura prevista per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

Per “**menzione tradizionale**” si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti vitivinicoli, per indicare:

- che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;
- il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Tutte le denominazioni registrate ai sensi del regolamento 1234/2007 presuppongono, a garanzia del consumatore, un sistema di controllo e certificazione. L'applicazione di tale adempimento comporta che ogni denominazione sia soggetta al controllo di un solo organismo, autorizzato dal Ministero. Gli organismi che vengono incaricati di questi controlli devono garantire la terzietà, la competenza e la solidità aziendale. Al momento dell'autorizzazione, si approva il piano dei controlli.

#### **L'ART. 62 DELLA LEGGE 24.03.2012 N. 27**

L'Art. 62 della Legge n. 27/2012 che ha convertito il decreto-legge del 24.01.2012 n. 1 recante disposizioni urgenti in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività, ha per titolo la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Detta disciplina si applica ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, **ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale**. Questi contratti devono essere stipulati **obbligatoriamente in forma scritta** e devono indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti, inoltre, devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle

prestazioni, con riferimento ai beni forniti. **La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.**

Nelle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, ivi compresi i contratti di cui sopra, è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

**Il pagamento dei corrispettivi per i contratti avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro 30 giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.** Vengono, quindi, abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'art. 62 in oggetto determina, infine, le sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di violazione delle disposizioni di cui sopra, salvo il caso in cui la violazione non costituisca reato. Il soggetto incaricato di vigilare sulla applicazione delle disposizioni *de quibus* è l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 62 della Legge 27/2012 sono state, quindi, emanate con un successivo decreto interministeriale.

Per prima cosa detto decreto interministeriale specifica che **non costituiscono cessioni** ai sensi dell'art. 62:

- a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, **se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;**
- b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, **se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;**
- c. **i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Non rientrano, infine, nell'ambito di applicazione dell'art. 62 neppure le cessioni di prodotti agricoli e alimentari **istantanee**, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Il decreto interministeriale passa, quindi, ad elencare una serie di definizioni; in particolare lo stesso definisce i **prodotti agricoli** come i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre i **prodotti alimentari** sono definiti come i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; la **cessione dei prodotti agricoli e alimentari** consiste nel trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; interessante, infine, di particolare interesse appare la definizione di **consumatore finale**, vale a dire la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il decreto interministeriale, all'art. 3, comma 2, specifica che per "**forma scritta**" si deve intendere qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, dei suddetti contratti di cessione possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro, sia negli accordi interprofessionali, così come

nei documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

- a) contratti di cessione dei prodotti;
- b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono, infine, anche essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

Di particolare interesse appare l'art. 4 del decreto interministeriale in esame concernente le ***"pratiche commerciali sleali"***.

Nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano, innanzitutto, nella definizione di *"condotta commerciale sleale"*, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (*High level Forum for a better functioning of the food supply chain*), approvate in data 29 novembre 2011 (Allegato A al decreto interministeriale).

Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, Legge 27/2012, vietano, poi, qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Configura, infine, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.

Di particolare interesse **in materia di prova della illiceità della pratica commerciale** è quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale in esame. L'illiceità di una pratica commerciale, infatti, non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l'altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie.

Da rilevare ancora la disposizione di cui all'articolo 62, comma 3, Legge 27/2012, che prevede il pagamento di **"interessi"** a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

L'acquirente ha diritto di chiedere la sospensione dei termini di pagamento qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge.

Per quanto concerne il calcolo degli interessi ed il relativo tasso si rimanda all'art. 6 del decreto interministeriale.

**Da ultimo, il decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, si applicherà a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari sottoscritti successivamente al 24.10.2012.**

L'art. 8, comma 2, detta, infine, la disciplina transitoria per i **contratti già in essere al 24.10.2012, i quali dovranno essere adeguati entro la data del 31.12.2012**; per i contratti stipulati in presenza **di norme comunitarie** da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, **essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.**

**Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012**, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Avv. Antonella Carbone

Avv. Gennaro Colangelo

Avv. Paolo Montanari